

# S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.

C.S. 200.000,00 Euro interamente versato - Registro imprese: Biella  
02132350022 - R.E.A. n. 181199  
Viale Roma, 14  
13900 Biella (BI)  
Tel: 0158352911 - Fax: 0158352951  
P.IVA 02132350022



## SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di noleggio a lungo termine in modalità  
“full service” di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lotto: \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_

tra la SOCIETÀ S.E.A.B. S.p.A.

e

la Società/ il RTI/Consorzio/\_\_\_\_\_

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE IN MODALITÀ “FULL SERVICE” DI**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
LOTTO: \_\_\_\_\_ – CIG: \_\_\_\_\_

tra

la **S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.**, con sede in Biella (BI), Viale Roma, n. 14, codice fiscale e partita IVA 02132350022, in persona del suo \_\_\_\_\_ e legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata Stazione appaltante,

da una parte,

e l’operatore economico di seguito indicato:

\_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_, in persona del suo \_\_\_\_\_ e legale rappresentante, Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata Esecutore e/o Appaltatore,

dall’altra,

Soggetti preposti all’esecuzione del contratto d’appalto in nome e per conto della Stazione appaltante:

Responsabile del Procedimento: \_\_\_\_\_

Direttore dell’Esecuzione: \_\_\_\_\_

Soggetti preposti all’esecuzione del contratto d’appalto in nome e per conto dell’Esecutore:

\_\_\_\_\_.

Premesso:

- che con che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato di procedere all’affidamento del servizio di noleggio a lungo termine in modalità “Full Service” senza conducente per la raccolta domiciliare dei rifiuti urbani suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO 1: Noleggio Full Service di n. 3 automezzi dotati di costipatore con vasca da 5÷6 mc aventi m.t.t pari a 55 q due assi — conducibili con patente C

CIG \_\_\_\_\_

LOTTO 2: Noleggio Full Service di n. 4 automezzi dotati di costipatore con vasca da 7÷8 mc aventi m.t.t pari a 75 q due assi — conducibili con patente C

CIG \_\_\_\_\_

LOTTO 3: Noleggio Full Service di n. 10 automezzi compattatori da 10 mc aventi m.t.t pari a 120 q due assi — conducibili con patente C

CIG \_\_\_\_\_

LOTTO 4: Noleggio Full Service di n. 3 automezzi compattatori da 16 mc aventi m.t.t pari a 180 q due assi — conducibili con patente C

CIG \_\_\_\_\_

LOTTO 5: Noleggio Full Service di n. 3 automezzi compattatori da 24 mc aventi m.t.t pari a 260 q tre assi — conducibili con patente C

CIG \_\_\_\_\_

LOTTO 6: Noleggio Full Service di n° 2 spazzatrici stradale da 6 mc; di n° 1 spazzatrice stradale da 4 mc

CIG \_\_\_\_\_

da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici, in seguito anche solo Codice), e all'esito di procedura aperta telematica;

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S n. \_\_ del \_\_ \_\_\_\_\_ 2023 e sulla G.U.R.I. n. \_\_ del \_\_ \_\_\_\_\_ 2023;
- che all'esito della procedura di selezione delle offerte, il Responsabile del procedimento, in data \_\_\_\_\_ 2023, ha proposto alla Stazione appaltante l'aggiudicazione della procedura di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta per il Lotto n. \_\_\_\_\_;
- che la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione ha verificato positivamente la congruità dell'offerta del primo classificato, ai sensi dell'art. 97 c. 3 e c. 5 del Codice *ovvero*

che la Stazione appaltante prima dell'aggiudicazione e nel rispetto delle disposizioni del disciplinare di gara, ha verificato positivamente il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettere c) e d), del Codice, così come risulta dal verbale del Responsabile del procedimento in data \_\_\_\_\_ 2023;

- che l'Esecutore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del Codice;
- che con provvedimento in data \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice, sono stati esaminati e approvati i verbali di gara, si è preso atto della proposta di aggiudicazione ed è stata disposta l'aggiudicazione delle prestazioni in oggetto all'operatore economico con riferimento al Lotto n. \_\_\_\_\_;
- che la suddetta aggiudicazione è stata comunicata agli operatori economici, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice;
- che è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 32, comma 9, del Codice;
- che l'Esecutore conviene che il contenuto del presente contratto – ivi compresi gli atti di cui al successivo art. 1 – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Esecutore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Esecutore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che si, altresì, verificato che l'Esecutore è iscritto alla white list della Prefettura di \_\_\_\_\_

*oppure*

che si è verificato che Esecutore pur avendo presentato domanda di iscrizione alle white liste della Prefettura di \_\_\_\_\_ non ne è ancora iscritto e pertanto è stata acquisita informativa liberatoria provvisoria, che ai sensi dell'art. 3 c. 2 del DL 76/2020, consente di stipulare il contratto, sotto condizione risolutiva;

*oppure*

che si è verificato che l'Esecutore pur avendo presentato domanda di iscrizione alle white list della Prefettura di \_\_\_\_\_ non ne risulta ancora iscritto e pertanto in data \_\_\_\_\_ si è provveduto mediante accesso alla "BDNA" ad inoltrare idonea richiesta di informazioni di cui 90 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e che

non risultano cause interdittive a carico dello stesso, essendo pervenuta informativa liberatoria in data \_\_\_\_\_

*oppure*

(solo in caso di urgenza) si è verificato che l'Esecutore pur avendo presentato domanda di iscrizione alle white liste della Prefettura di \_\_\_\_\_ non è ancora iscritto nella white list e pertanto in data \_\_\_\_\_, si è provveduto mediante accesso alla "BDNA" ad inoltrare la richiesta di informazioni di cui 90 del d.lgs. 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii., tuttora in stato di istruttoria, e stante l'urgenza di dare inizio al servizio, il presente contratto viene stipulato in assenza dell'informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del d.lgs. 159/2011 è decorso, sotto condizione risolutiva nel caso vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 e all'articolo 84, comma 4 del decreto legislativo citato.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

## **1. Norme regolatrici**

Le premesse di cui sopra, gli atti della procedura e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l'offerta tecnica ed economica, il Capitolato tecnico (di seguito per brevità Capitolato) e le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 (in seguito anche Codice) e ss. mm. ii. e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti pubblici;
- b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207(inseguito, Regolamento) se ed in quanto ed ancora applicabili secondo le disposizioni del Codice;
- d) dalle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, in vigore dal 30 maggio 2018 (di seguito per brevità, Decreto M.I.T.);
- e) dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici, approvate;
- f) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- g) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- h) dalla normativa tecnica in materia.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole alla Stazione appaltante.

## **2. Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto il servizio di noleggio a lungo termine in modalità "full service" di:

---

---

*(INSERIRE LA DESCRIZIONE DEL LOTTO OGGETTO DEL CONTRATTO)*

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato.

## **3. Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Esecutore**

L'Esecutore elegge domicilio nel seguente indirizzo:

---

---

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_, o a mani proprie dell'Esecutore o di colui che lo rappresenta nella condotta della prestazione oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

## **4. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni**

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e in materia di esecuzione dei contratti, in ossequio al Decreto M.I.T..

L'Esecutore si impegna ad eseguire il servizio, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante e di terzi autorizzati.

L'Esecutore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate.

In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

#### **5. Durata del contratto – opzione – proroga tecnica.**

Le prestazioni di cui all'art. 2 hanno una durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di valida consegna dei veicoli in noleggio "full service", così come previsto dal capitolato, attestata dal verbale di verifica di conformità ex art. 19 del Decreto M.I.T., predisposto dal Direttore dell'esecuzione e controfirmato dall'Esecutore.

Il Direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'Esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, dovrà svolgere tutte le funzioni e i compiti di cui all'art. 25 del Decreto M.I.T..

La S.E.A.B. S.p.A., in funzione delle proprie esigenze aziendali, potrà esercitare l'opzione di richiedere l'estensione del noleggio per ulteriori dodici (12) mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione e del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma 4, del d.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante avrà diritto di esercitare l'opzione comunicandolo con un preavviso di giorni trenta (30) rispetto alla scadenza naturale del contratto d'appalto. In tal caso l'appaltatore sarà, pertanto, tenuto ad eseguire il contratto ai medesimi prezzi, patti e condizioni, per l'ulteriore durata di dodici mesi.

La durata del contratto d'appalto come originariamente stabilita e/o prolungata per effetto dell'esercizio del diritto di opzione sopra indicato, potrà essere modificata/prorogata dalla S.E.A.B. S.p.A. per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per ulteriori sei mesi.

#### **6. Importo contrattuale**

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni indicate all'art. 2 viene determinato in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), Iva esclusa.

L'importo è stato calcolato in base al ribasso percentuale offerto dall'Esecutore in fase di gara e precisamente \_\_\_\_\_%.

Il corrispettivo del noleggio "full service" sarà pagato per mezzo di rate mensili posticipate.

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 3.3. del disciplinare di gara.

## **7. Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Esecutore**

L'Esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Esecutore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Esecutore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Esecutore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento e/o documento equivalente e/o dalle fatture in scadenza l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del Codice in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Codice, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'Esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, del Codice.

#### **8. Obblighi di riservatezza**

L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9 "*Trattamento dei dati personali*", l'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### **9. Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù all'art. 15, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679.

La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima e/o in forma pubblica nei casi previsti dalla Legge e/o dai decreti legislativi 50/2016 e 33/2013, tramite il sito internet [www.seab.biella.it](http://www.seab.biella.it).

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

#### **10. Responsabilità per infortuni e danni – Gestione dei sinistri – Obbligo di manleva**

L'Esecutore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Esecutore quanto della Stazione appaltante e/o di terzi.

Inoltre, l'Esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Il Direttore dell'esecuzione - nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà – dovrà svolgere tutte le funzioni e i compiti di cui all'art. 24 del Decreto M.I.T..

E' obbligo dell'Esecutore stipulare specifica polizza assicurativa R.C.T., con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, a copertura di eventuali responsabilità per danni causati a terzi, con massimale per sinistro almeno pari a € 1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila/00) e con una validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precede, l'Esecutore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.T. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora

l'Esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

## **11. Subappalto**

L'Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

L'Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura pari al \_\_\_\_\_% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

---

---

---

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Esecutore.

Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice.

L'esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'Esecutore si obbliga, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Esecutore corrisponde i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Esecutore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice resta inteso che la Stazione appaltante prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità dell'Esecutore e del subappaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'Esecutore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del Codice.

Ai sensi dell'art. 105, comma 7, del Codice l'Esecutore deposita presso la Stazione appaltante il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Esecutore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Al momento del deposito del contratto l'Esecutore trasmette:

- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;
- la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
- eventuale altra documentazione richiesta dalla Stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione appaltante non autorizzerà il subappalto.

In caso di non completezza dei documenti presentati, la Stazione appaltante procederà a richiedere all'Esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando a tale scopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

L'Esecutore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7, del citato art. 105, del Codice.

Nel caso in cui l'Esecutore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- il nome del sub-contraente;
- l'importo del sub-contratto;
- l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Esecutore deve inoltre comunicare alla Stazione appaltante le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8, dell'art. 105, del Codice. L'Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Stazione appaltante. In tal caso l'Esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 19, del Codice l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

L'Esecutore, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Direttore dell'esecuzione dovrà verificare il rispetto degli obblighi dell'Esecutore e del subappaltatore, così come disposto dall'art. 20 del Decreto M.I.T..

## **12. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla già menzionata disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Esecutore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino.

L'Esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.

Con riferimento ai subcontratti, l'Esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.

Resta inteso che la Stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo a tale scopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Esecutore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione,

l'Esecutore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.AC.).

### **13. Cauzione definitiva**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Esecutore ha depositato idonea cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_ di importo pari a € \_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_), resa ai sensi dell'art. 103, del Codice, in favore della Stazione appaltante e in conformità allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193.

La cauzione a garanzia dell'esecuzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall'art. 103, del Codice.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Stazione appaltante.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante; ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **14. Sospensione delle prestazioni**

L'Esecutore non può sospendere le prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante.

L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Esecutore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Esecutore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

È inoltre ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di cui all'art. 107, del Codice.

Il Direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti del già menzionato articolo, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 23, del Decreto M.I.T..

#### **15. Recesso**

Ai sensi dell'art. 109, del Codice fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni effettuate, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non effettuate.

Il decimo dell'importo delle prestazioni non effettuate è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni effettuate. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiori a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la verifica della regolarità delle stesse.

#### **16. Recesso per giusta causa**

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444

c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione, la Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Esecutore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del Codice civile.

#### **17. Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito**

Fatte salve le vicende soggettive dell'Esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Esecutore di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa.

L'Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice.

Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla Stazioni appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

L'Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG: \_\_\_\_\_ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati all'Esecutore medesimo, riportando il CIG: \_\_\_\_\_.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

In caso di inosservanza da parte dell'Esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

### **18. Penali e rilievi**

Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali previste dal Capitolato.

Al di fuori dei casi di cui al già menzionato articolo, in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi, a quanto indicato nelle modalità di espletamento delle prestazioni descritte nel Capitolato, ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del Codice verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Il Direttore dell'esecuzione, per l'irrogazione delle penali, dovrà attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 18, comma 3, del Decreto M.I.T.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Esecutore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'Esecutore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora la Stazione appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti dell'inadempimento.

Nel rispetto dell'art. 113-bis, comma 4, del Codice la Stazione appaltante potrà applicare all'Esecutore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; oltre la già menzionata misura, la Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nell'art. 19 recante «Risoluzione».

L'Esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l'Esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **19. Risoluzione**

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107, del Codice la Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 108, del Codice e in quelli previsti dal Capitolato.

La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Esecutore.

In tal caso la Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Esecutore.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore con PEC nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
- b) nei casi di gravi violazioni agli obblighi di cui agli artt. 4 (condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); 7 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 8 (obblighi di riservatezza); 10 (responsabilità per infortuni e danni – gestione dei sinistri – obbligo di manleva); 11 (subappalto); 12 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 13 (cauzione definitiva); 14 (sospensione delle prestazioni); 17 (divieto di cessione del contratto cessione del credito); 24 (obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore).

In caso di risoluzione l'Esecutore si impegna ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Stazione appaltante.

Per quanto sopra disposto il Direttore dell'esecuzione – ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Decreto M.I.T. – deve segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento, eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Ai sensi dell'art. 110, del Codice, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **20. Fallimento dell'Esecutore**

In caso di fallimento dell'Esecutore si applicano le disposizioni di cui all'art. 110, del Codice.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, la Stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione delle prestazioni direttamente.

Ai sensi dell'art. 110, del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

## **21. Modifiche e varianti del contratto durante il periodo di efficacia**

Il Direttore dell'esecuzione - per le modifiche, variazioni e varianti contrattuali - si attiene alla relativa disciplina di cui all'art. 22, del Decreto M.I.T.

L'Esecutore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Esecutore se non sia stata approvata dalla Stazione appaltante.

Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Esecutore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 106 del Codice.

## **22. Responsabile del procedimento, direttore dell'esecuzione, responsabile delle prestazioni e certificato di verifica di conformità**

Nel rispetto dell'art. 31, comma 1, del Codice il RUP è \_\_\_\_\_.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto - preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia con particolare riferimento al Titolo III, del Decreto M.I.T. - è il \_\_\_\_\_.

I rapporti tra il Direttore dell'esecuzione e il Responsabile del procedimento sono normati dal dell'art. 16, del Decreto M.I.T..

Salvo diverse disposizioni, la Stazione appaltante, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto e nel rispetto dell'art. 17, del Decreto M.I.T.

Detto soggetto dovrà svolgere tutte le funzioni e i compiti di cui al Titolo III, Capo II, del Decreto M.I.T. e, quindi, avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Esecutore, il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 19, del Decreto M.I.T. e all'art. 4, del Regolamento D.E.C., controllare, ai sensi all'art. 18, del Decreto M.I.T. e all'art. 3, del Regolamento D.E.C. che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con il Responsabile del procedimento, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi all'art. 26, del Decreto M.I.T..

Nel rispetto dell'articolo 102, del Codice si procederà al rilascio del Certificato di verifica di conformità da parte di altro soggetto da nominare tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.

Nel rispetto dell'art. 102, comma 6, ultimo periodo, del Codice, per accertata carenza nell'organico della Stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, la Stazione appaltante individuerà il soggetto con le procedure di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.

L'Esecutore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Esecutore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

## **23. Fatturazione e pagamenti**

Ai fini del pagamento sulla base del presente accordo, l'affidatario potrà emettere fatture elettroniche mensili posticipate per il canone di noleggio (in regime di split payment) intestate a:

S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A., con sede in Biella (BI), Viale Roma, n. 14, codice fiscale e partita IVA 02132350022,

che riporteranno il codice IBAN, il CIG e riportanti il periodo di competenza.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente tramite il sistema di fatturazione elettronica.

L'Esecutore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché il regolare invio delle stesse costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte della Stazione appaltante.

Qualora siano contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione del contratto e/o alle fatture, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione.

La Stazione appaltante rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014.

Di conseguenza gli adempimenti fiscali rimangono a carico della stessa.

L'importo delle fatture verrà bonificato dalla Stazione appaltante sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Esecutore.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni *d.f.f.m.*, dall'esito positivo della verifica di conformità; a tal fine, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun partecipante al raggruppamento.

Le fatture di cui sopra saranno pagate dalla Stazione appaltante separatamente ai singoli partecipanti al raggruppamento, sui conti corrente dedicati di cui alla Legge n. 136/2010.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

La Stazione appaltante in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48- bis, del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, così come modificato dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la Agenzia delle Entrate e della Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

Considerato che, a norma dell'art. 29, del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 così come modificato dall'art. 2, del Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento, l'Esecutore dovrà fornire al momento dell'emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l'avvenuto completo pagamento della retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto. Il committente che ha eseguito il pagamento ai sensi del presente comma è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorché l'Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.

#### **24. Obblighi e adempimenti a carico dell'Esecutore**

Sono a carico dell'Esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri previsti dal Capitolato e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti

all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle già menzionate norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione appaltante.

L'Esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Esecutore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Esecutore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Stazione appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Esecutore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Stazione appaltante.

In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 19.

L'Esecutore si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice disciplinare e dal Codice etico della Stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

L'Esecutore è consapevole che, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti della Stazione appaltante che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'Esecutore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'Esecutore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

## **25. Accordo bonario e foro di competenza**

Ai sensi dell'art. 206, del Codice, le disposizioni di cui all'art. 205, del Codice si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva delle stesse, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Esecutore, non risolte con l'accordo bonario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Ivrea, rimanendo espressamente esclusa la possibilità di compromettere in arbitri le controversie derivanti dal presente contratto.

## **26. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali**

Il presente contratto è efficace dalla data dell'apposizione dell'ultima firma digitale.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.

Sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso e ogni altro onere tributario.

Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi alle prestazioni si applicano le disposizioni legislative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto consta di \_\_\_\_\_ pagine (\_\_\_\_\_) e viene sottoscritto alle pagine tutte.

Biella, li \_\_\_\_\_

La S.E.A.B. S.p.A. \_\_\_\_\_

L'Esecutore \_\_\_\_\_

Firmato digitalmente da:  
RAVAZZI RICCARDO MARIA  
Data: 12/04/2023 09:18:49